

## CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI ESTERI IN ITALIA

Secondo l'art. 1 della convenzione internazionale sulla circolazione stradale conclusa a Vienna l'8 novembre 1968, un veicolo è detto in "circolazione internazionale" sul territorio di uno Stato quando:

- ✓ appartiene ad una persona fisica o giuridica che ha la propria residenza fuori di detto Stato;
- ✓ non è immatricolato in detto Stato;
- ✓ vi è temporaneamente importato;

La stessa convenzione agli artt. 35 e 36 prevede che ogni veicolo, straniero e/o unionale, per essere ammesso alla circolazione internazionale, e quindi per quanto ci riguarda per circolare sul territorio nazionale, deve:

- ✓ essere IMMATRICOLATO;
- ✓ essere munito di un CERTIFICATO valido attestante tale immatricolazione (*carta di circolazione*);
- ✓ recare un NUMERO DI IMMATRICOLAZIONE (*targa*).

Il certificato di immatricolazione (*carta di circolazione*), secondo il contenuto della convenzione internazionale di Vienna del 1968 cui l'Italia fa riferimento, reca almeno:

- ✓ il numero d'ordine detto anche numero di immatricolazione (*targa*);
- ✓ il nome completo ed il domicilio del titolare del documento;
- ✓ il nome ed il marchio di fabbrica del costruttore;
- ✓ il numero d'ordine del telaio (*numero di telaio*);
- ✓ la massa massima autorizzata e la massa a vuoto (*se destinato al trasporto merci*);

✓ il periodo di validità, se non è illimitato.

Fissate queste regole generali bisogna specificare che un veicolo estero può circolare in Italia in regime di temporanea o definitiva importazione:

### ✓ TEMPORANEA IMPORTAZIONE

Si tratta dell'ipotesi relativa alla "circolazione internazionale" contemplata nella convenzione sulla circolazione stradale conclusa a Vienna l'8 novembre 1968, così per come già indicato in apertura.

Il regime della temporanea importazione, per tutto quanto afferente la disciplina doganale dei veicoli appartenenti a persone che hanno la loro normale residenza al di fuori del territorio doganale (*Italia*), e che introducono sul nostro territorio veicoli in modo temporaneo, per motivi turistici, di affari o altro, è da riferire alla convenzione di New York del 4 giugno 1954, ovvero alla convenzione di Istanbul del 26 giugno 1990 che abroga e sostituisce negli scambi tra le Parti contraenti i precedenti trattati.

La circolazione di tali veicoli è limitata per un periodo non superiore ai sei mesi l'anno e tale regime non è mai invocabile da parte del residente in Italia.

Il residente in Italia può condurre il veicolo se a bordo si trova il proprietario o un membro della sua famiglia fino al 3° grado di parentele, sempre e comunque residenti all'estero. In caso di violazione si applica il regime sanzionatorio previsto dal codice doganale.

\*\*\*

**Veicoli con targa EE**

La circolazione con veicoli targati EE costituisce un'altra modalità di circolazione in regime di importazione temporanea. Essa è prevista dall'art. 216 del codice doganale. In sostanza si tratta di una agevolazione, soprattutto di ordine fiscale, di cui il residente all'estero può servirsi a certe condizioni. L'articolo 134 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 dispone questa particolare procedura per la circolazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi nei seguenti casi:

Quando il proprietario è:

- ✓ Cittadino italiano residente all'estero
- ✓ Straniero in transito.

**Quando il veicolo è:**

- ✓ Importato temporaneamente
- ✓ Nuovo, acquistato per l'esportazione.

A tali veicoli, esperite le formalità doganali, se dovute (non sono previste per i veicoli immatricolati nell'UE), vengono rilasciate, su richiesta dell'interessato e secondo le formalità previste dall'articolo 340 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495:

- ✓ una carta di circolazione provvisoria con validità di un anno (*l'immatricolazione provvisoria dei veicoli nuovi destinati all'esportazione in un Paese comunitario o importati temporaneamente da un Paese dell'UE non può essere concessa per un periodo superiore a mesi quattro*), eventualmente prorogabile per motivi eccezionali,
- ✓ una speciale targa di immatricolazione.

Alla luce di quanto precede, tenuto conto che la normativa contenuta nel vigente articolo 134 del codice della strada è stata adottata anteriormente al nuovo regime degli scambi intracomunitari, appare opportuno ridefinire le linee essenzia-

li della disciplina che presiede al rilascio (*ed alla proroga di validità*) delle targhe EE.

**A) Tipologia dei veicoli:** le targhe di riconoscimento di cui all'articolo 134 del nuovo codice della strada possono essere attribuite a qualsiasi categoria di autoveicoli e loro rimorchi nonché ai motoveicoli, purché in capo ai rispettivi titolari ricorrano i prescritti requisiti soggettivi ed oggettivi.

**B) Sistema di targatura:** per tale aspetto, non viene introdotta alcuna modifica.

**C) Immatricolazione con targa EE di veicoli destinati alla esportazione in paesi extracomunitari od importati temporaneamente da paesi extracomunitari:** al fine di ottenere l'immatricolazione dei propri veicoli, i cittadini stranieri extracomunitari di passaggio in Italia (*ed i cittadini italiani iscritti all'A.I.R.E. e residenti in Stati non comunitari*) debbono produrre, presso i competenti Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile, la documentazione prescritta dall'articolo 340 del Regolamento. In particolare, dalla "bolletta doganale di temporanea importazione o di esportazione" rilasciata dalla competente autorità dell'Amministrazione delle dogane, l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile desumerà il termine di validità della immatricolazione per la quale sta procedendo.

**D) Immatricolazione con targa EE di veicoli introdotti temporaneamente da altro stato comunitario:** i cittadini stranieri ed i cittadini italiani iscritti all'A.I.R.E. residenti in altro Stato membro dell'Unione Europea possono ottenere, a richiesta, l'immatricolazione con targa EE di veicoli introdotti tempo-

...

raneamente in Italia. Tuttavia a tali soggetti possono essere rilasciate targhe EE (*e relative carte di circolazione*) per la durata massima di quattro mesi. Anche in tale caso l'interessato dovrà produrre la documentazione richiesta dall'articolo 340 del Regolamento, ad eccezione della "*bolletta doganale di temporanea importazione*", non prevista per i cittadini comunitari.

**E) Immatricolazione con targa EE di veicoli destinati ad essere immatricolati in altri paesi dell'unione europea:** allo stesso modo i cittadini stranieri (*ed i cittadini italiani iscritti all'A.I.R.E.*) residenti in altro Stato comunitario che acquistino in Italia veicoli nuovi ed intendano immatricolarli nei Paesi di provenienza, possono ottenere l'immatricolazione con targa EE per un periodo non superiore a quattro mesi (1). La documentazione che dovranno produrre è però la stessa già descritta al punto D). All'atto della dismissione della targa, il proprietario del veicolo deve provvedere all'immatricolazione nel Paese membro di destinazione ovvero, ove ne ricorrano i presupposti, in Italia, con corresponsione dell'I.V.A. sull'intero valore del mezzo di trasporto riferibile al momento dell'acquisto.

#### **F) Proroga di validità delle targhe EE**

- 1) nel caso di immatricolazione di cui al punto C), la proroga è disposta dall'Ufficio Provinciale M.C.T.C. sulla base del termine fissato dalla competente autorità dell'Amministrazione delle dogane, in calce alla "*bolletta doganale di temporanea importazione ed esportazione*";
  - 2) nelle ipotesi di immatricolazione descritte ai punti D) ed E), la proroga non è ammessa.
- Si ricorda che, a mente della circolare prot. n. 609/2595 del 19 dicembre 1972, possono provvedere alle suddette proroghe (*sempre che ne ricorrano le condizioni necessarie*) anche gli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile diversi da quelli presso cui si è provveduto alle immatricolazioni con targhe EE, purché abilitati essi stessi al rilascio di targhe EE. Inoltre, si sottolinea come nei casi in cui sia ammessa la proroga di validità delle targhe EE, gli interessati dovranno ripetere gli stessi versamenti effettuati in occasione del primo rilascio.

(1) Termine abrogato con circolare 21 luglio 1998, n. 63/98 del Ministero dei trasporti e della navigazione, di conseguenza ai cittadini dell'U.E. le targhe EE sono rilasciate per il termine di validità fissato dall'art. 134 del codice della strada.

**IPOTESI DI CONTRABBANDO**

La casistica più ricorrente riscontrata nell'ambito delle attività di controllo su strada, riguardo agli illeciti legati alla temporanea importazione di veicoli extra U.E. che – è bene evidenziarlo – possono ricorrere anche contemporaneamente, visto il regolamento (UE) 2015/2446, può essere ricondotta alle seguenti ipotesi di contrabbando extraterritoriale:

<b>Condotta</b>	<b>Precetto violato, sanzione e adempimenti</b>
1) Veicolo extra U.E. introdotto in Italia ed utilizzato da soggetto residente in uno Stato della U.E.	Illecito doganale previsto dall'art. 215 del Regolamento Delegato C.D.U., e sanzionato dagli articoli 282-292 del T.U.L.D. Il veicolo va sequestrato in via amministrativa ex art. 13 della L. 689/81 ai fini della confisca ex art. 301 del T.U.L.D., e posto a disposizione dell'Agenzia delle Dogane territorialmente competente.

<b>Condotta</b>	<b>Precetto violato, sanzione e adempimenti</b>
2) Veicolo extra U.E. presente all'interno del territorio doganale unionale da oltre 6 mesi, introdotto in Italia in regime di temporanea importazione dal proprietario ed utilizzato da cittadino residente in Stato extra U.E., diverso dal proprietario privo di delega e/o istruzioni	Illecito doganale previsto dall'art. 217 § 1 lett. c) Regolamento Delegato C.D.U., e sanzionato dagli articoli 282-292 del T.U.L.D. Il veicolo va sequestrato in via amministrativa ex art. 13 della L. 689/81 ai fini della confisca ex art. 301 del T.U.L.D., e posto a disposizione dell'Agenzia delle Dogane territorialmente competente.

<b>Condotta</b>	<b>Precetto violato, sanzione e adempimenti</b>
3) Veicolo extra U.E. introdotto nello spazio doganale U.E. dal proprietario ed utilizzato non per fini privati ma per uso commerciale	Illecito doganale previsto dagli artt. 216 § 2 e 217 § 1 lett. b) Regolamento Delegato C.D.U., e sanzionato dagli articoli 282 - 292 del T.U.L.D. Il veicolo va sequestrato in via amministrativa ex art. 13 della L. 689/81 ai fini della confisca ex art. 301 del T.U.L.D., e posto a disposizione dell'Agenzia delle Dogane territorialmente competente.

Condotta	Precetto violato, sanzione e adempimenti
4) Veicolo extra U.E. introdotto nello spazio doganale unionale dal proprietario che protrae la permanenza per un periodo superiore a sei mesi	Illecito doganale previsto dall'art. 217 § 1 lett. c) Regolamento Delegato C.D.U., e sanzionato dagli articoli 282-292 del T.U.L.D. Il veicolo va sequestrato in via amministrativa ex art. 13 della L. 689/81 ai fini della confisca ex art. 301 del T.U.L.D., e posto a disposizione dell'Agenzia delle Dogane territorialmente competente.

Condotta	Precetto violato, sanzione e adempimenti
5) Veicolo extra U.E. introdotto nello spazio doganale unionale nell'ambito di un contratto di noleggio professionale, che non è riesportato entro sei mesi dall'entrata nel territorio doganale dell'Unione, ed entro tre settimane dalla conclusione del contratto	Illecito doganale previsto dagli art. 218 Regolamento Delegato C.D.U., e sanzionato dagli articoli 282-292 del T.U.L.D. Il veicolo va sequestrato in via amministrativa ex art. 13 della L. 689/81 ai fini della confisca ex art. 301 del T.U.L.D., e posto a disposizione dell'Agenzia delle Dogane territorialmente competente.

Si rammenta che la contestazione delle violazioni previste dal T.U.L.D. è ad esclusiva cura del pubblico ufficiale che riveste qualifica di Polizia Tributaria, gli organi di controllo "ordinari" procedono esclusivamente alla redazione degli atti urgenti che, per i seguiti di esclusiva competenza, devono essere trasmessi all'Agenzia delle Dogane.

Contrabbando depenalizzato	Contrabbando di rilevanza penale
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ non ricorrono le aggravanti di cui all'art. 295, comma 2, del T.U.L.D.;</li> <li>✓ non si tratta di contrabbando di tabacchi lavorati esteri ex art. 25, comma 5, del d.lgs. 507/99.</li> </ul> <p>Gli atti devono essere trasmessi all'Agenzia delle Dogane.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ se l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di € 49.993,03;</li> <li>✓ contrabbando di tabacchi lavorati esteri ex art. 25, comma 5, del d.lgs. 507/99, la cui sanzione è da ricercare nelle previsioni di cui agli artt. 291-bis e ss. T.U.L.D.;</li> <li>✓ ricorrono le aggravanti di cui all'art. 295, comma 2 e 3, del T.U.L.D.</li> </ul> <p>Gli atti urgenti, per il provvedimento di convalida, devono essere trasmessi alla competente Autorità Giudiziaria.</p>

**✓ DEFINITIVA IMPORTAZIONE**

È il regime che interessa specificamente i veicoli che vengono importati nel nostro Paese in modo definitivo, e per i quali devono essere esperite le formalità doganali o il pagamento delle imposte dovute per i veicoli immatricolati in un Paese dell'Unione Europea, con conseguente nazionalizzazione ai fini dell'immatricolazione in Italia.

I veicoli immatricolati all'estero, e quindi dotati di targhe estere definitive (*non provvisorie, in quanto tale tipo di targa viene definito nel nostro codice come targa di riconoscimento e non di immatricolazione*), intestati a persone che hanno trasferito la propria residenza in Italia, una volta esperite le formalità doganali (*se prescritte*) o il pagamento delle imposte dovute ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 331/93 per i veicoli immatricolati in un Paese dell'U.E. (*se dovute*), possono circolare in Italia per un periodo non superiore ad un anno.

Il codice della strada disciplina oggi l'importazione definitiva dei veicoli con l'articolo 93-*bis* che prevede un particolare regime sanzionatorio nel caso di omessa nazionalizzazione del veicolo. Inoltre, l'articolo 132 disciplina la circolazione dei veicoli immatricolati all'estero intestati a soggetti residenti all'estero, quando ricorrono situazioni diverse da quelle previste dall'articolo 93-*bis*. In tali frangenti, così

come ha argomentato la giurisprudenza (*Cass. civ., sez. I, 23 gennaio 1998, n. 618*), non è richiamabile l'articolo 93 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, neanche trascorso il termine indicato dalle citate norme del codice della strada; la targa ed i documenti di circolazione, infatti, rimangono quelli del Paese d'origine, ed in caso di violazione delle norme previste dal vigente c.d.s. ai fini del pagamento immediato nelle mani dell'agente accertatore trovano piena applicazione le disposizioni di cui all'art. 207 del c.d.s.

Ciò detto, allorquando lo straniero o il comunitario si trovi a circolare in Italia alla guida di un veicolo stradale immatricolato a suo nome nel Paese di origine, semplice risulterà per l'operatore di Polizia verificare se lo straniero o il comunitario si trovi nella condizione di incorrere nella violazione dell'art. 93-*bis* del c.d.s., atteso che dalla data in cui egli ha assunto la residenza anagrafica in Italia decorre il termine di tre mesi per nazionalizzare il veicolo, dotandolo quindi di targhe e carta di circolazione italiana.

Infine si rappresenta che questo regime può realizzarsi o mediante esenzione totale da ogni diritto oppure mediante il pagamento dei diritti doganali e dell'IVA.

(a cura di Raffaele CHIANCA e Gianluca FAZZOLARI)

## VIOLAZIONI IPOTIZZABILI

Condotta	Precetto violato, sanzione e adempimenti
Circolazione con valido documento doganale T2 ma su itinerario diverso da quello necessario per raggiungere la dogana o al di fuori dell'itinerario previsto.	Accompagnamento al più vicino posto di dogana o di Polizia Tributaria. In caso di impossibilità si procede a sequestro con immediata informazione alla Guardia di Finanza competente (illecito doganale previsto dall'art. 19 della Convenzione di transito doganale).
Circolazione di veicolo con valido documento doganale T2 condotto da persone residenti in Italia non aventi diritto in quanto intestato a soggetto diverso.	Come caso precedente.
Circolazione con documento di transito doganale scaduto di validità.	<p>a) come caso precedente (illecito doganale previsto dall'art. 322 del codice doganale);</p> <p>b) illecito finanziario previsto dalla tabella prevista dalla l. 27/78 nel caso in cui non sia stata corrisposta la tassa di circolazione dal termine di scadenza del documento doganale;</p> <p>c) per non aver comunicato l'acquisto al P.R.A.: illecito amministrativo di cui all'art. 4 r.d. 31 maggio 1926 che prevede all'art. 26 dello stesso decreto, la sanzione amministrativa € 12,00 a 64,00; pagamento in misura ridotta € 21,00 <b>(2)</b>.</p>
Circolazione di autoveicoli o motoveicoli condotti da persone residenti in Italia, che hanno già adempiuto alle richieste formalità doganali ma muniti di targhe e documenti provvisori esteri ancora in corso di validità.	<p>a) Se l'importazione consegue a un trasferimento di proprietà <b>(3)</b>: illecito amministrativo previsto dall'art. 94 del c.d.s.;</p> <p>b) illecito amministrativo previsto dall'art. 4 del r.d. 452/26 che prevede la sanzione amministrativa da € 12,00 a 64,00; pagamento in misura ridotta € 21,00.</p>
Circolazione di autoveicoli o motoveicoli condotti da persone residenti in Italia, che hanno già adempiuto alle formalità doganali ma muniti ancora di targhe e documenti provvisori esteri scaduti di validità.	<p>a) Se l'importazione consegue a un trasferimento di proprietà, come caso a) precedente;</p> <p>b) come ipotesi b) del caso precedente;</p> <p>c) illecito previsto dall'art. 93 c. 7 del c.d.s. per veicolo per circolazione con veicolo con carta di circolazione scaduta (vedi relativi prospetti al c.d.s.) che prevede anche la sanzione accessoria della confisca del veicolo.</p>

...

**Note**

- (1) Gli Stati membri parte dell'Unione Europea sono: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Rep. Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria. Dal 1° gennaio 2007 anche Bulgaria e Romania sono diventati Stati membri dell'U.E. Dal 1° luglio 2013 anche la Croazia fa parte dell'U.E. Le disposizioni in materia di circolazione e soggiorno all'interno dell'U.E. sono previste dal d.P.R. 18 gennaio 2002, n. 54.
- (2) Segnalazione al PRA competente per territorio.
- (3) Caso di veicolo estero acquistato da residente in Italia.